



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del 27/03/2018 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**con motivazione contestuale**

**ex art. 429 c.p.c.**

nella causa civile di primo grado Iscritta al n. [REDACTED]/2017 RG avente ad oggetto:  
" anzianità contributiva – part time verticale "

**TRA**

[REDACTED] - rappresentata e difesa dagli Avvocati MORO GIANCARLO  
e CAPUZZO MARTA ed elettivamente domiciliata come in atti

**- ricorrente**

**E**

**INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**, in persona del legale  
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso dall'Avvocato DONI FILIPPO  
ed elettivamente domiciliato presso AVVOCATURA INPS VIA DORSODURO 3500/D  
30123 VENEZIA,

**-resistente**

**IN FATTO E IN DIRITTO**

Con ricorso depositato in data la ricorrente, come sopra in epigrafe  
indicata, chiede << dichiararsi, con ogni conseguente statuizione di condanna, il  
diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta l'anzianità contributiva per 52  
settimane per tutti gli anni dal 1 gennaio 1999 in avanti durante i quali ha  
lavorato in regime di part time verticale ciclico e per l'effetto dichiarare l'I.n.p.s.  
tenuto all'adozione dei conseguenti adempimenti.

Con rifusione di spese, rimborso forfetario spese generali e competenze  
professionali come per legge e con distrazione in favore dei sottoscritti  
procuratori antistatari>>

Con articolata memoria si è costituito in data 27.10.2017 l'I.n.p.s.  
contestando quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo



<< NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto non provata, e comunque infondata in fatto e in diritto.

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento del ricorso, limitare il periodo di riconoscimento delle settimane lavorative, utili ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva per acquisire il diritto a pensione, ai soli periodi in cui è provato che il rapporto lavorativo è stato a tempo indeterminato e ad orario ridotto (part time ciclico) con esclusione dei periodi di insussistenza di alcun rapporto lavorativo, essendo i contratti di lavoro a tempo determinato o comunque non essendovi periodi da valorizzare ai fini contributivi.>>

Istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, e mediante informazioni acquisite dal Giudice presso il Comune di Spinea, la causa viene all'odierna udienza discussa e decisa come da dispositivo di seguito riportato e per le ragioni di seguito svolte.

\*\*\* \*\*

La ricorrente deduce di aver lavorato alle dipendenze delle società meglio indicate in ricorso dal 1999 ad oggi, in qualità di addetta al servizio di mensa scolastica svolto dalle datrici di lavoro quale appaltatrici del servizio di refezione scolastica nelle scuole del Comune di Spinea, come risultava dalle buste paga, dai contratti e dall'estratto conto contributivo prodotti.

Deduce la ricorrente che l'attività lavorativa era prestata solo durante l'anno scolastico o meglio da settembre a giugno (quindi sino al termine delle attività didattiche) e con esclusione delle vacanze estive, sicché il suo contratto di lavoro non poteva che essere qualificato come contratto part time verticale ciclico; che dall'estratto conto previdenziale del 23.8.2016 risultava che l'I.n.p.s. non aveva accreditato i 52 contributi settimanali; di aver presentato domanda amministrativa avente ad oggetto la richiesta di riconoscimento copertura contributiva periodi non lavorati part time verticale e del rilascio di estratto conto assicurativo ex art. 54 legge 88/1989 da cui risultassero i periodi di mancata prestazione di attività lavorativa ai fini dell'anzianità contributiva per il diritto a pensione.

L'I.n.p.s. contesta che vi sia la prova che la ricorrente abbia lavorato in virtù di contratti di lavoro a tempo indeterminato part time e in subordine rileva che comunque la ricorrente potrebbe vantare il riconoscimento delle settimane lavorative, utili ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva per



acquisire il diritto a pensione, per i soli periodi in cui è provato che il rapporto lavorativo è stato a tempo indeterminato e ad orario ridotto (part time ciclico) con esclusione dei periodi di insussistenza di alcun rapporto lavorativo.

Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente si evince che i rapporti di lavoro a sono a tempo indeterminato e dalla comunicazione del Comune di Spinea che il servizio di refezione era escluso nel periodo delle vacanze estive.

Seppur i contratti non brillano per chiarezza, è chiaro che si tratta di contratti a tempo indeterminato e che il periodo da giugno a settembre, durante il quale non vengono svolte le lezioni, è escluso.

Sul punto si è già pronunciata la S.C. affermando che "in tema di anzianità contributiva dei lavoratori a tempo parziale, l'art 7, comma 1, del d.l. n. 463 del 1983, conv. con modif. dalla l. n. 638 del 1983, in conformità al principio di non discriminazione di cui all'art. 4 della direttiva n. 97/81/CE, come applicato dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del 10 giugno 2010 C-395/08 e C-396/08, va interpretato nel senso che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, i lavoratori con orario part-time verticale ciclico hanno diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro " (vd. Sez. L, Sentenza n. 8565 del 29/04/2016).

Deve pertanto concludersi come in dispositivo, anche in ordine alle spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di previdenza, scaglione € 5.200- 26000 (indeterminato), ridotto del 50% ex art. 12, comma 1, ultimo periodo, DM cit., tenuto conto che non è stata svolta attività istruttoria e della modestia dell'attività processuale svolta.

**P.Q.M.**

Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:

- 1) Accerta e dichiara che, ai fini dell'acquisizione del diritto alla pensione, la ricorrente, da considerarsi lavoratrice con orario part-time verticale ciclico dal 20.4.1999, ha diritto all'inclusione anche dei periodi non lavorati, incidendo la contribuzione ridotta sulla misura della pensione e non sulla durata del rapporto di lavoro;
- 2) Condanna l'I.n.p.s. alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.775,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come



per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Venezia, all'udienza del 27/03/2018

Il Giudice

Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara

